

CIRCOLARE N. 228 del 3 novembre 1939 (Serv. IV - Prot. n. 10724).

Oggetto: Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Immobili urbani di pertinenza delle Ferrovie dello Stato - Presentazione delle dichiarazioni.

Con riferimento alla Circolare n. 216 del 21 ottobre 1939, si danno per conoscenza in estratto le modalità di dichiarazione degli immobili ferroviari stabilite con le seguenti circolari dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Lavori - previa intesa con questa Direzione Generale.

Circolare n. 194 del 5 ottobre 1939:

« Tutti gli edifici, a qualunque uso destinati, che ricadono nell'interno delle stazioni e delle linee, debbono essere considerati compresi fra quelli indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge anzidetto, e quindi per le relative denunce va adottata la scheda n. 2 (gialla).

Ricadono pertanto in questa categoria:

- a) per le stazioni: i fabbricati viaggiatori (in essi compresi anche i locali adibiti ad Uffici, siano essi inerenti all'esercizio o non strettamente connessi con esso; gli alloggi, i dormitori, i ristoranti i caffè le rivendite di giornali, tabacchi, fiori, i locali della Provvida e del Dopolavoro) i magazzini merci, i piani caricatori, le cabine, i fabbricati alloggi isolati, ecc. sempre che siano interni al recinto della stazione;
- b) per le linee: le case cantoniere, le garitte, - ecc. interne al recinto delle linee stesse;
- c) per gli impianti di produzione d'energia elettrica: le centrali, e tutti gli edifici che ne sono organicamente parte o dipendenza.

Per quanto riguarda le formalità della denuncia di questi immobili, deve essere adottata una scheda singola per:

- 1) tutti i fabbricati compresi fra gli scambi estremi delle stazioni e fermate;
- 2) tutti gli edifici compresi in ogni tronco di linea interposto fra due stazioni successive, o fra una stazione e il limite territoriale del Comune o fra i confini di questo quando la linea ne attraversa il territorio senza avere in esso stazioni o fermate;
- 3) tutti gli edifici costituenti un impianto di produzione di energia elettrica nel suo complesso.

Ad ogni scheda deve corrispondere la planimetria che ad essa va unita.

Tutti i fabbricati esterni ai recinti delle stazioni e delle linee vanno considerati invece come edifici urbani, e quindi per essi, siano fabbricati Alloggi, case economiche, uffici, locali della Provvida o del Dopolavoro, colonie marine e montane, debbono essere usate le schede mod. 1 (bianche) una per ogni unità immobiliare definita dall'art. 5 del ripetuto regio decreto legge

Circolare n. 214 del 27 ottobre 1939.

La Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha consentito che a tutte le schede (bianche o gialle) riguardanti immobili di proprietà della nostra Amministrazione siano allegate le piante o le planimetrie esistenti, anche se in scala diversa da quelle prescritte dal succitato decreto, in riproduzione eliografica. Tali piante e planimetrie (le prime, una per ogni unità immobiliare e le seconde una per ogni scheda gialla) debbono essere però tagliate per escludere la parte esuberante e piegate nel formato delle schede e dei fogli speciali (cm. 25 x 37,5) colorando, in rosa l'unità immobiliare cui si riferisce la scheda, con esclusione di frontespizi ed annessi di ogni genere, in modo che il volume

della carta sia ridotto allo stretto indispensabile. Non sono però ammessi fogli di formato minore di quello anzidetto.

La consegna delle schede bianche (possibilmente al completo delle relative piante) e delle schede gialle con le planimetrie allegate, va fatta, anziché ai rispettivi Comuni, direttamente agli Uffici Tecnici Erariali o Sezioni staccate di essi, di rispettiva giurisdizione.

E' opportuno che la consegna delle schede bianche come quella delle schede gialle, nei termini rispettivamente stabiliti sia fatta una sola volta per tutti gli immobili di ogni comune.

Le schede, le piante e le planimetrie dovranno essere firmate dai Capi delle Sezioni Lavori.

Si prega di accusare ricevuta.

Il Direttore generale: Tucci